

Le novità fiscali (Legge bilancio 2017 e DL collegato)

Imprese: ammortamenti ed IRI

Franco Vernassa

Torino, 18 gennaio 2017

TORINO

Via Ormea, 48 10125

Tel +39 011 19 50 79 95

Franco.Vernassa@studiovernassa.com

ROMA

Via Vico, 22 00196

Indice

1. Manovra di Bilancio 2017 – contenuto ed obiettivi
2. Super-ammortamento (140%)
3. Iper-ammortamento (250%)
4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
5. IRI – Imposta sul Reddito d'Impresa

1. Manovra di Bilancio 2017 – composizione

La Manovra di Bilancio 2017, di complessivi € 34,5 miliardi, si compone di due provvedimenti:

- DL 22 ottobre 2016 n. 193 convertito nella L. 1 dicembre 2016 n. 225 (DL collegato) composto da 16 articoli
- L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), che è suddivisa in due sezioni: sezione normativa - nuove misure in materia di entrate e di spesa (un articolo e 638 commi) e sezione contabile - bilancio di previsione (artt. 2-19)

1. Manovra di Bilancio 2017 - Alcuni dati macro

- 1. Produttività del lavoro:** nel 2015 in Italia è diminuita dello 0,3%, in Europa a 28 (+1,6%); nel 1995-2015 in Italia +0,3%, in Europa 28 (+1,6%)
- 2. Investimenti in Ricerca e sviluppo:** in Europa il 42% dell'attività economica (circa € 5,7 miliardi) è generata da industrie ad alta densità di beni intangibili (Studio EPO – Ente Europeo dei brevetti e EUIPO – Ufficio per la proprietà intellettuale della UE)
- 3. Industria 4.0:** agevolazioni fiscali sugli investimenti per le imprese industriali
- 4. Start up innovative italiane:** circa 6.500 iscritte al Registro Imprese al 30/9/2016, con 40.000 investitori di cui 5.000 soci corporate

1. Manovra di Bilancio 2017 – obiettivi (1)

La Manovra di bilancio per il 2017 persegue 4 principali obiettivi:

- 1) piano «Industria 4.0»: aumento degli investimenti in qualità ed innovazione con superammortamenti, iperammortamenti ed incremento credito d'imposta per ricerca e sviluppo (vedasi slides successive). A livello macro ci si attende un incremento degli investimenti nel primo semestre 2017 (indagine Bankitalia – IlSole 24 Ore del 14/1/2017);
- 2) produttività: ampliamento detassazione dei premi di risultato per rilanciare i salari;
- 3) pacchetto Scuola-Università: formazione del capitale umano con agevolazioni contributive alle imprese che assumono studenti post tirocinio

1. Manovra di Bilancio 2017 – obiettivi (2)

4) attrazione dei capitali e cervelli dall'estero (post Brexit) con 4 proposte:

- a) estensione sgravi fiscali agli impatriati altamente qualificati con detassazione IRPEF al 50% (commi 150-151);
- b) stabilizzazione del bonus sul rientro dei cervelli (scadeva nel 2017) con esenzione IRPEF fino al 90% (comma 149);
- c) tassazione a forfait (€ 100.000) per coloro che trasferiscono la residenza in Italia (manager, professionisti, ecc. – commi 152-158)
- d) visto investitori per non residenti con investimenti in imprese italiane superiori a € 1 milione o in titoli di Stato per oltre € 2 milioni o donazioni filantropiche per almeno € 1 milione (comma 148).

2. Super-ammortamento su acquisto beni strumentali nuovi

2. Super – ammortamento – le novità 2017

La L. 232/2016, art. 1, commi 8 e 12-13, proroga l'agevolazione fiscale del **super-ammortamento** del 140% sull'acquisto di beni materiali, strumentali e nuovi originariamente contenuta nell'art. 1, comma 91 della L. 28 dicembre 2015 n. 208.

La proroga è relativa agli investimenti:

- a) effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure
- b) entro il 30 giugno 2018 se, entro il 31 dicembre 2017, l'ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dalla proroga i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR. In sintesi si tratta di veicoli diversi da quelli utilizzati solo come beni strumentali nell'attività d'impresa

2. Super – ammortamento

- Riconoscimento di una maggiorazione del 40% della deduzione ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016, ora prorogato al 31/12/2017 o al 30/6/2018 in presenza di determinate caratteristiche.
- Introdotto dall'art. 1 co. 91-94 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- Commentato dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2016 n. 12/E e del 26 maggio 2016, n. 23/E, che si ritengono ancora operanti.
- L'agevolazione è positiva e permanente (no recapture).
- Variazione in diminuzione in UNICO.
- Non coinvolge la determinazione della plus/minusvalenza.

2. Super – ammortamento

1) Soggetti interessati

- i titolari di reddito d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- sono compresi i contribuenti minimi;
- sono esclusi i contribuenti forfettari.

2) Beni interessati

Beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6,5%, come desunto dal D.M. 31/12/1988;
Sono inclusi i beni il cui valore unitario non supera € 516,46 anche se il costo del bene superi tale limite in conseguenza della maggiorazione del 40%;

2. Super – ammortamento

La variazione in diminuzione può essere operata anche se l'ammortamento civilistico è inferiore alle Tabelle del D.M. 31/12/1988.

Sono esclusi:

- fabbricati e costruzioni;
- beni individuati nell'allegato 3 della Legge di Stabilità: condotte, condutture, materiale rotabile, aerei completi di equipaggiamento;
- beni immateriali e beni usati.

2. Super – ammortamento

I beni in oggetto devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

- materialità;
- strumentalità;
- novità.

3) Modalità di acquisizione

- acquisto;
- locazione finanziaria.

2. Super – ammortamento

4) Beneficio IRES

- ammortamento sul costo fiscalmente riconosciuto maggiorato del 40%, con un beneficio netto per i soggetti IRES dell'11% (27,5% di 40%) fino al 31/12/2016 e del 9,6% (24% di 40%) per il 2017/2018;
- la maggiorazione si applica anche ai limiti, riferiti al costo massimo deducibile, di cui alla lett. b), co. 1, dell'art. 164 del TUIR (es. € 25.306,39 per il costo di acquisizione delle autovetture e autocaravan); solo fino al 31 dicembre 2016
- 1° anno: ammortamento al 50%.

5) Acconti IRES

La maggiorazione non rileva ai fini del calcolo dell'acconto per i periodi d'imposta 2015, 2016, 2017 e 2018.

2. Super – ammortamento

6) Periodo rilevante

- l'investimento deve essere effettuato tra il 15/10/2015 e il 31/12/2017 o 30/6/2018 (momento agevolabile);
- valgono i criteri generali dell'art. 109 co. 2 del TUIR, quali data di consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale o fine prestazione/accettazione SAL per appalti o consegna al locatario in caso di leasing;
- il beneficio spetta a partire dall'anno di entrata in funzione del bene ex art. 102, co. 1 del TUIR;
- distinzione tra momento agevolabile e godimento dell'agevolazione, cioè l'entrata in funzione.

2. Super – ammortamento

7) Società di comodo

- Il 40% non aumenta il costo dei beni per il test di operatività;
- Il bonus riduce il reddito minimo presunto.

8) Cessione del bene

- il beneficio decade se il bene viene ceduto prima del completamento del processo di ammortamento;
- non si dovrà tener conto della maggiorazione nel calcolo dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza.

Super – ammortamento –

9) Libro cespiti

Il maggiore ammortamento potrebbe anche non essere riportato sul libro cespiti.

10) Imposte differite

Nessuna iscrizione poiché la variazione è permanente

11) IRAP: il beneficio non è rilevante.

**3. Iper-ammortamento su acquisto
beni strumentali nuovi:
trasformazione tecnologia e digitale
secondo il modello «Industria 4.0»**

3. Iper-ammortamento

L'art. 1, commi 9-13 della L. 232/2016 introduce un'agevolazione fiscale per alcune tipologie di beni strumentali nuovi.

E' una maggiorazione dell'ammortamento del 150% sull'acquisto di beni materiali strumentali *“per favorire la trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0”*.

I beni agevolabili sono indicati nell'**allegato A** alla L. 232/2016 e sono suddivisi in tre diverse tipologie di beni:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto del lavoro in logica 4.0.

3. Iper-ammortamento

Tra i **beni agevolabili** con il super-ammortamento al 140% rientrano anche gli acquisti di beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni):

- elencati nell'**allegato B** della L. 232/2016
- a condizione che siano connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Si tratta quindi di un'agevolazione riservata ai soli soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento (concetto di accessorietà).

L'agevolazione iper-ammortamento è relativa agli investimenti:

- a) effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure
- b) entro il 30 giugno 2018 se, entro il 31 dicembre 2017, l'ordine di acquisto è stato accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

3. Iper – ammortamento

Soggetti interessati

titolari di reddito d'impresa.

Beni interessati

Beni strumentali materiali indicati nell'allegato A della L. 232/2016 a condizione che si tratti di beni interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura e cioè beni ad alto contenuto tecnologico.

Sono esclusi (art. 1, comma 13 della L. 232/2016, che rinvia all'art. 1, comma 93 della L. 208/2015):

- fabbricati e costruzioni;
- beni individuati nell'allegato 3 della L. 208/2015: condotte, condutture, materiale rotabile, ecc..
- Beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, come desunto dal D.M. 31/12/1988.

3. Iper – ammortamento

Allegato A (prima tipologia di beni):

I «beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» includono (ad esempio):

- macchine utensili con diverse caratteristiche (ad esempio, per asportazione, laser, per assemblaggio, confezionamento, ...),
- Macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine, strumenti e dispositivi [...] e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad es., RFI, visori e sistemi di visione e mecatronici)
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali

3. Iper – ammortamento

I beni prima elencati devono essere dotati di 5 specifiche caratteristiche:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici ed intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le 5 seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: vedere allegato A

3. Iper – ammortamento

Allegato A (seconda tipologia di beni):

«Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità».

Vi rientrano (descrizione sintetica):

- sistemi di misura a coordinate e no
- altri sistemi di monitoraggio in process
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad es., RFID – Radio Frequency Identification)
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine
- strumenti e dispositivi per l'etichettatura, ecc..
- componenti [...] per il monitoraggio dei consumi energetici ...
- filtri e sistemi di trattamento e recupero acqua, olio, ...

3. Iper – ammortamento

Allegato A (terza tipologia di beni):

«Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto del lavoro in logica 4.0».

Vi rientrano (descrizione sintetica):

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche ...
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti ..
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione e logistica.

3. Iper – ammortamento –

Allegato B (art., 1, comma 10 della L. 232/2016 - 140%):

«Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0».

Vi rientrano 20 tipologie di software, sistemi e piattaforme:

vedasi allegato B

3. Iper – ammortamento

Per beneficiare dell'iper-ammortamento, è necessaria la seguente documentazione:

- per i beni fino a € 500.000: autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'impresa acquirente per attestare che il bene presenta le caratteristiche tecniche di cui agli allegati A e/o B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- per i beni di costo unitario superiore a € 500.000: perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ad Albi o da un ente di certificazione accreditato

3. Iper – ammortamento

L'autocertificazione o la perizia devono essere acquisite:

- entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione
- o, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In tale caso, l'impresa potrà usufruire dell'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

In ogni caso, si ritiene che se il bene entra comunque in funzione potrà usufruire del super-ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione; da quel momento sarà applicabile l'iper-ammortamento sul costo residuo ammortizzabile.

3. Iper – ammortamento

Aspetti operativi

In attesa di specifici chiarimenti, si ritiene che possano applicarsi le istruzioni delle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E/2016 e n. 23/E/2016 ed in particolare:

- l’agevolazione si applica non solo all’acquisto di beni, ma anche al leasing, all’appalto ed ai beni in economia
- per gli acconti: l’agevolazione non rileva
- valgono i criteri generali di cui all’art. 109, comma 2 del TUIR: data consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale
- il beneficio spetta a partire dall’anno di entrata in funzione
- la maggiorazione di costo non esplica effetti ai fini degli studi di settore (art. 1, comma 13 della L. 232/2016).

Vedasi anche la circolare di Confindustria del 22 dicembre 2016.

4. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

4. Spese di ricerca e sviluppo

L'art. 1, commi 15-16 della L. 232/2016 modificano la norma sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo prevista dall'art. 3 del DL 23 dicembre 2013 n. 145 e successive modifiche.

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo è stato ampliato sotto cinque aspetti a partire dall'esercizio 2017 (se solare):

- a) **Durata:** il credito d'imposta R&D coprirà l'arco temporale 2015 – 2020 (un anno in più);
- b) **Aliquote:** sale dal 25% al 50% l'aliquota per spese strumentali e attrezzature e per competenze tecniche e private industriali;
- c) **Tetto annuo:** il limite annuo del credito aumenta da € 5 a € 20 milioni;

4. Spese di ricerca e sviluppo

- d) **Le spese ammesse:** diventeranno ammissibili le spese per il personale impiegato nella ricerca e sviluppo non essendo più necessario che sia altamente qualificato;
- e) **Ricerca commissionata dall'estero all'Italia:** il credito spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione Europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni.

5. IRI – Imposta sul Redditi d'Impresa

5. IRI

L'art. 1, comma 547 della L. 232/2016 introduce la disciplina dell'IRI – Imposta sul Reddito d'Impresa, con il nuovo art. 55-bis e con la modifica dell'art. 116 (TUIR). La norma:

- riforma in modo radicale la tassazione delle imprese personali (ditte individuali e società di persone).
- ha lo scopo di equiparare l'imposizione sui redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa
- favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, con un necessario coordinamento con la disciplina ACE
- attua di fatto i principi della riforma fiscale (L. 11 marzo 2014 n. 23)
- costa circa € 1,2 miliardi all'anno a partire dal 2017 a fronte di entrate IRI di € 1,9 miliardi e di un minor gettito IRPEF ed addizionali locali di € 3,1 miliardi.

5. IRI

L'art. 55-bis del TUIR attribuisce alle imprese personali l'opzione per la tassazione separata dei redditi d'impresa, con la medesima aliquota IRES in luogo della tassazione progressiva IRPEF.

Il reddito d'impresa sconta l'IRES (dal 2017 il 24%) ed «è escluso dalla concorrenza al reddito complessivo dell'imprenditore o del socio nel quale confluirà, peraltro, il reddito che lo stesso imprenditore ritrae dall'azienda come compenso del suo contributivo lavorativo, come reddito d'impresa (relazione illustrativa).

Per motivi di coerenza sistematica, il regime IRI è alternativo rispetto a quanto previsto dall'art. 116 del TUIR - trasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria (relazione illustrativa).

5. IRI

Soggetti interessati (art. 55-bis, comma 1)

- imprenditori individuali
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- in contabilità ordinaria, anche per scelta.

Sono compresi anche:

- i soggetti equiparati a snc e sas: società di armamento, società di fatto.
- le imprese familiari

Vi rientrano anche le srl a ristretta base azionaria di cui all'art. 116 del TUIR, in alternativa all'opzione per la trasparenza fiscale (art. 116, comma 2-bis del TUIR)

Sono esclusi: lavoratori autonomi, studio associato e società semplici.

5. IRI

Opzione (art. 55-bis, commi 4 e 5)

L'IRI è opzionale per i soggetti interessati (imprenditori individuali, snc e sas).

L'opzione per l'IRI:

- esclude la trasparenza fiscale di cui all'art. 5 del TUIR e cioè l'imputazione e la tassazione del reddito a prescindere dalla sua percezione.
- ha durata 5 periodi d'imposta
- è rinnovabile
- dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (prima opzione nel modello redditi 2018 per il 2017).

5. IRI

Aliquota (art. 55-bis, comma 1)

Il reddito è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'art. 77 del TUIR: il 24% dal 2017

Reddito/(perdite) d'impresa IRI (art. 55-bis, commi 1 e 2)

Il reddito d'impresa IRI, assoggettato a tassazione separata, viene:

- determinato secondo le regole previste per le imprese individuali, snc e sas (capo VI del TIR, artt. 55-66)
- ridotto delle somme prelevate dai soci.

Il residuo reddito IRI deve essere enucleato e gestito separatamente per gli esercizi futuri in relazione ad eventuali prelievi da parte dei percettori soci.

Le perdite di esercizio IRI, in deroga all'art. 8, comma 3 del TUIR, sono computate per intero in diminuzione dai periodi d'imposta successivi, senza limiti (temporali e/o di importo).

5. IRI

Somme prelevate e tassazione (art. 55-bis, comma 1)

Le somme prelevate da imprenditore e soci sono:

- a carico dell'**utile dell'esercizio** e delle riserve di utili
- deducibili dal reddito d'impresa entro il limite del **reddito del periodo d'imposta** o di periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi
- tassate in capo al percettore con l'IRPEF progressiva
- considerate come reddito d'impresa.

Decorrenza

A partire dall'1 gennaio 2017 (data di entrata in vigore della L. 232/2016), in assenza di una decorrenza specifica.

5. IRI

Riserve (e perdite) formate prima dell'IRI (art. 55-bis, comma 6)

La disciplina fiscale delle somme prelevate dalle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti all'opzione prevede l'irrilevanza fiscale, al fine di evitare una doppia imposizione.

Conseguentemente le riserve distribuite:

- sono fiscalmente irrilevanti in capo alla società ed al socio
- si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta (presunzione relativa? assoluta?).

Nulla viene detto in relazione alle perdite maturate prima dell'opzione IRI.

5. IRI

Uscita dal regime IRI (art. 55-bis, comma 2)

La disciplina fiscale dell'uscita dal regime IRI viene prevista per le perdite IRI non ancora utilizzate che:

- sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'art. 8, comma 3 del TUIR, che prevede la compensazione solo con i redditi d'impresa con il riporto dell'eccedenza negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto
- considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione
- per le snc e le sas le perdite sono imputate a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Nulla viene detto in relazione agli utili IRI.

5. IRI

Società a ristretta base azionaria (art. 116, comma 2-bis)

Il regime IRI viene esteso anche alle srl interamente partecipate da persone fisiche purchè il numero dei soci non sia superiore a 10 (20 per cooperative).

Si tratta anche in questo caso di un'opzione, alternativa alla trasparenza fiscale di cui all'art. 116, commi 1 e 2 del TUIR.

Gli utili d'esercizio e le riserve di utili derivanti dalla partecipazione in società che esercitano l'opzione di cui all'art. 55-bis del TUIR si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso art. 55-bis (utili IRI) e quindi diventano redditi d'impresa (e non di capitale) per il percettore.

Regime contributivo (art. 1, comma 548, L. 232/2016)

Il contributo annuo dovuto alla Gestione degli artigiani e commercianti non tiene conto del regime IRI

5. IRI

Aspetti operativi

1. Utilizzare/implementare la contabilità ordinaria per il 2017, con apposita segnalazione nel quadro VO del modello IVA e con le modalità di cui al DPR 126/2003
2. Verificare gli aspetti collaterali (ad es., costo fiscale della partecipazione di cui all'art. 68, comma 5 del TUIR, ACE)
3. Ricordarsi che l'opzione ha durata 5 anni e quindi è necessaria una corretta e sostenibile pianificazione economica-finanziaria del business
4. Gestire gli aspetti civilistici: modifiche all'atto costitutivo per prelievi in corso d'anno, approvazione rendiconto annuale, ...
5. Valutare le scelte di convenienza finanziaria, anche del socio/imprenditore (altri redditi, deduzioni, detrazioni): ad es., entità dei prelevamenti in corso d'anno, riserve in bilancio (pre e post opzione IRI), versamenti/apporti da parte del socio,